

CCLXXXVIII.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 30 MAGGIO 1884

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TAJANI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge per modificare le leggi sulle pensioni militari della regia armata — Parlano il ministro della mariniera, i deputati Picardi, Della Rocca, Placido, Del Vecchio, Capo ed il relatore — È posto ai voti ed approvato un ordine del giorno proposto dagli onorevoli Della Rocca, Placido e Capo — Sono approvati i primi tre articoli — Sull'articolo 4 parlano il deputato Placidi, il relatore Corvetto ed il ministro della mariniera — Approvasi l'articolo 4 — Osservazioni dell'onorevole Capo all'articolo 5, e risposta del ministro e del relatore — Approvansi gli articoli dal 5 all'8, ed un ordine del giorno proposto dalla Commissione — Sull'articolo 9 parlano i deputati Capo, Della Rocca ed il presidente del Consiglio — Approvasi l'articolo 9 ed ultimo del disegno di legge. = È data lettura di una interrogazione del deputato Giovagnoli sulla dolorosa frequenza di suicidi ed omicidi che si verifica da qualche tempo nelle caserme del regno d'Italia. = Senza discussione è approvato il disegno di legge: "Leva militare sui giovani nati nel 1864." = Discussione del disegno di legge: "Convenzione tra il Governo ed i municipi di Genova ed Oneglia." — Sono approvati i primi quattro articoli — Osservazioni all'articolo 5 del deputato Massabò, e risposta del presidente del Consiglio — Approvansi gli articoli 5 e 6. = Senza discussione è approvato il disegno di legge per vendita e permuta di beni demaniali. = Il deputato Borgatta riferisce sulla petizione registrata col n° 3381. = Osservazioni del presidente del Consiglio sull'ordine del giorno.*

La seduta comincia alle ore 10,10 antimeridiane.

Quartieri, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata antimeridiana, che è approvato.

Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari della regia mariniera.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per modi-

ficazioni delle leggi sulle pensioni dei militari della regia mariniera.

Resta inteso che la discussione si farà sul disegno di legge che fu modificato d'accordo dalla Commissione e dal Ministero, per porlo in correlazione coll'altro disegno di legge affine, relativo alle pensioni dei militari dell'esercito.

Essendo stata chiusa la discussione generale, passiamo alla discussione degli articoli. Leggo l'articolo 1°:

"La liquidazione delle pensioni avrà luogo per gli ufficiali in base agli articoli 14, 16, 17, 18, 19

e 20 della legge 14 aprile 1864 per gli impiegati civili, rimanendo, per essi, abolita la tabella fissa già annessa alla legge 26 marzo 1865.

“ Per i soli tenenti di vascello però e per gli ufficiali di grado corrispondente si aggiungerà in ogni caso alla media degli stipendi, qual'è stabilita dal predetto articolo 17, l'ammontare di un sessennio in più di quelli effettivamente goduti.

“ Per i militari del corpo reale equipaggi l'antica tabella fissa sarà sostituita da quella che va unita alla presente legge.

“ Le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale o quella di Crimea valgono come servizio valutabile per gli effetti della pensione, anche se fatte in età inferiore ai 17 anni.

“ Gli anni di campagna di guerra continueranno ad essere valutati conforme all'articolo 24 della legge 20 giugno 1851 n° 1208. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Capo. Rinunzio a parlare, signor presidente. Una volta modificato l'articolo della Commissione e del Ministero, secondo le mie intenzioni, è inutile che io parli.

Presidente. Annuncio alla Camera che è stata presentata una proposta di aggiunta a questo articolo, firmata dagli onorevoli Della Rocca, Placido e Capo, così concepita:

“ La tabella dell'ammontare delle pensioni annessa a questa legge s'intende estesa altresì agli operai permanenti ed avventizi della regia marina, contemplati dalla legge 1° giugno 1882. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della marina. Io ho avuto l'onore di spiegare l'altro giorno alla Camera ciò che si riferisce all'ammontare del minimo e del massimo delle pensioni dei sott'ufficiali della marina secondo la tabella che stiamo discutendo in confronto con l'altra della legge del 1865, che ora è in vigore. Quindi quand'anche questa nuova tabella per le pensioni dei sott'ufficiali fosse estesa agli operai, questi non avrebbero alcun vantaggio per ciò che riguarda il minimo ed il massimo della pensione rispetto alla legge del 1882 che regola le pensioni degli operai borghesi della regia marina.

Difatti, in forza della legge del 1882, gli operai che hanno una mercede giornaliera di 4 lire o più, hanno diritto ad un minimo di pensione di lire 500, come i secondi nocchieri. Ora, nella legge che stiamo discutendo, per i secondi nocchieri il minimo della pensione resta lo stesso, cioè di lire 500.

Estendendo quindi questa nuova tabella agli ope-

rai borghesi della regia marina, nel mentre che non si varierebbe il minimo ed il massimo della pensione alle varie classi degli operai borghesi, l'unica differenza che si apporterebbe al regime attuale sarebbe quella di concedere agli operai la facoltà di andare in pensione dopo 20 anzichè dopo 25 anni di servizio.

Ora questa facoltà, mentre apporterebbe un grande aggravio alle finanze del paese, non sarebbe giustificata; poichè se è giusto che si conceda un'equa pensione all'operaio che per vecchiaia o per malattia si è reso inabile al lavoro, non si credette ragionevole che la marina si privasse del concorso di operai validi.

Questi sono i motivi che mi hanno indotto a dichiarare già alla Camera che il Governo non potrebbe accettare questo ribasso d'età, e mi parve che anche gli onorevoli proponenti consentissero in questo concetto, vale a dire, che se è giusto che gli operai divenuti inabili o per vecchiaia o per malattia, abbiano un'equa pensione, non sarebbe giusto di facilitare che gli operai in buona età ed abili abbandonassero il servizio.

Il Governo adunque è disposto a riesaminare e studiare questa grave questione della pensione degli operai della regia marina, nel senso di assicurare agli operai un'equa pensione quando sieno inabili o per età o per malattia: ma dichiara sin d'ora che non è disposto ad entrare in questa via di provocare quasi artificialmente i nostri bravi operai a lasciare il servizio, quando possono ancora prestare un'opera utilissima.

Io spero quindi che queste dichiarazioni, che in gran parte vanno d'accordo con quelle fatte dall'onorevole Capo e da alcuni suoi colleghi sieno tali da soddisfare i loro desiderii.

Presidente. Onorevole Commissione, vuol esprimere il suo parere su questa proposta di aggiunta dell'onorevole Della Rocca?

Picardi. (Presidente della Commissione) La Commissione non può che confermare quanto disse sull'identica questione, in occasione della legge sulle pensioni del regio esercito. La questione degli operai non è stata punto esaminata, nè poteva essere tolta in esame dalla Commissione, e quindi essa non potrebbe ora consentire che siano compresi in questa legge anche gli operai, senza conoscere e senza aver studiato le conseguenze finanziarie della proposta stessa. Essa potrebbe piuttosto formare materia di un'altra legge. Per altro la Commissione e la Camera ricordano quanto vivaci fossero state le opposizioni per parte del ministro delle finanze, e se non erro, anche per parte del presidente del Con-

siglio, i quali concordemente annunziarono, che avrebbero perfino ritirato questo disegno di legge se un'aggiunta di questo genere si fosse introdotta e accettata. Quindi la Commissione prega gli onorevoli proponenti di voler ritirare l'emendamento aggiuntivo che propongono all'articolo 1, e di voler piuttosto provocare una risoluzione, affinchè la questione sia studiata e definita con separato disegno di legge.

Della Rocca. Chiedo di parlare.

Presidente. Permetta. Prima debbo annunziare alla Camera che è giunto alla Presidenza un ordine del giorno sottoscritto dall'onorevole Del Vecchio ed altri, così concepito:

“ La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge che regoli il diritto a pensione per gli operai addetti agli stabilimenti governativi. ”

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

Della Rocca. Noi credevamo che le disposizioni di questi schemi di legge circa le pensioni dell'esercito e della marina s'intendessero estese anche agli operai che formano parte dell'esercito e della marina; nè avremmo saputo immaginare una ragione per giustificare la loro esclusione dai benefici ammessi per gli altri militari dell'esercito e dell'armata. Talchè rimanemmo meravigliati quando sentimmo l'onorevole Ricotti manifestare un'opinione contraria a questo nostro divisamento: ed allora si protestò contro questa opinione. Vi fu una breve discussione: ma la Camera non adottò nessuna risoluzione; sicchè, secondo noi, la questione è tuttora impregiudicata.

L'egregio presidente della Commissione, incaricata di riferire su questi disegni di legge, ha detto che la Commissione non ha studiata la conseguenza finanziaria dell'estensione di questa legge agli operai. Ed io francamente, con tutto il rispetto che è dovuto alla Commissione, ed al suo degnissimo presidente, e con tutta l'ammirazione per l'opera della Commissione stessa, non so comprendere come essa non abbia studiato di per sé quest'argomento....

Picardi. (*Presidente della Commissione*) Chiedo di parlare.

Corvetto, relatore. Chiedo di parlare.

Della Rocca... e non abbia compreso che le disposizioni di questi disegni di legge dovevano essere applicabili agli operai dell'esercito e della marina. Ad ogni modo, checchè sia di tutto ciò, noi credevamo e crediamo che sia conveniente ed equo estendere questo miglioramento economico di pensione anche agli operai.

L'onorevole ministro della marina ha detto che a lui pare chiaro che gli operai della marina non possano avvantaggiarsi delle disposizioni contenute nella tabella annessa a questo disegno di legge, a meno che non sieno equiparati ai secondi nocchieri; ma essendo nei secondi nocchieri in questo schema di legge proposto lo stesso ammontare di pensione, che fu sanzionato per gli operai degli stabilimenti marittimi, colla legge del 1882, questi operai non potrebbero risentire alcun vantaggio della presente legge. Però io mi permetto di osservare all'onorevole ministro della marina che questa sua opinione mi sembra molto dogmatica; e, per quanto io abbia fede nel sapere, e nell'esperienza dell'illustre ministro della marina pur nondimeno mi permetta che io non creda alla sua opinione come ad un dogma, perchè, per quanto modesto io sia, non professo la massima *ipse dixit*; e credo invece che gli operai di prima classe, quelli meglio retribuiti negli stabilimenti marittimi, debbono essere equiparati ai nocchieri in primo, di seconda e terza categoria, non già ai nocchieri in secondo.

Del resto con questo ambiente una discussione, in cui certamente soccomberemmo, avrebbe forse un indole puramente accademico e non servirebbe che a far sciupare il tempo prezioso della Camera senza nessun pro. Quindi noi arrendendoci alle necessità delle cose ed all'ambiente in cui ci troviamo, non possiamo che prendere atto delle buone intenzioni del ministro e della Commissione, sperando però che queste buone intenzioni non resteranno una promessa, ma che saranno fra non molto tradotte in atto.

Per questo, all'aggiunta testè letta dall'onorevole presidente, noi sostituiamo un ordine del giorno sottoscritto anche dagli onorevoli colleghi Placido e Capo, il quale si limita però solo agli operai della marina; mentre l'altro dell'onorevole Del Vecchio, letto dall'onorevole presidente, abbraccia tutti gli operai degli stabilimenti governativi; cosicchè estende la questione fuori dei limiti della legge attuale, che concerne esclusivamente i militari dell'armata. Come si può dunque in quest'occasione parlare anche degli operai di tutti gli altri stabilimenti governativi?

Noi quindi crediamo più corretto di non occuparci ora che degli operai della marina; e mi auguro che l'onorevole ministro Brin voglia accettare il nostro ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corvetto, relatore.

Corvetto, relatore. Io non capisco perchè l'onorevole Della Rocca voglia restringere la questione ai soli operai della marina.

Della Rocca. Ma la legge è per la marineria!

Corvetto, relatore. La legge votata ieri non si applica agli operai dipendenti dall'amministrazione della guerra, e non sono mica bastardi questi per la nazione! Eppoi se si vuole estendere il beneficio a quelli della marineria, bisogna concederlo anche a tutti gli altri, non a quelli della guerra solo, o della marineria, ma a tutti in generale.

È per ciò che la Commissione non potrebbe mai accettare quell'ordine del giorno degli onorevoli Della Rocca, Placido e Capo.

Presidente. Vi sono dunque due ordini del giorno: uno generale, che comprende tutti gli operai degli stabilimenti governativi; un altro speciale, che riguarda solo gli operai della marineria. Mi pare quindi che il primo comprenda anche il secondo. Perciò io pregherei gli onorevoli Della Rocca, Placido e Capo di dichiarare se intendano il concetto del loro ordine del giorno implicitamente contenuto in quello più generico dell'onorevole Del Vecchio ed altri, e se ritirino il proprio.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Onorevole Placido, ha facoltà di parlare.

Placido. Poche osservazioni sull'ordine del giorno presentato dall'onorevole Del Vecchio e da altri colleghi. Per verità non sembra questo il momento d'impigliarci in una discussione per lo meuo inopportuna; nè è giusto, a parer mio, pregiudicare quei diritti, che in certo modo abbiamo acquistato quando da parte del Governo si sono fatte delle promesse, e presi degli impegni solenni, in rapporto ad altre proposte di simigliante natura. Ad esempio: se noi abbiamo avuto, nella discussione relativa agli operai delle manifatture dei tabacchi, un impegno solenne da parte del Governo per la presentazione di un disegno di legge, atto a provvedere alla posizione di quegli operai, domando io come potremmo ora ritornare sui passi già fatti, ed impegnare un'altra discussione generale per tutti gli operai governativi con quel Governo stesso che già per alcuni ha assunto obblighi formali?

Mi si permetta di aggiungere un'altra osservazione. Quando si presenta un ordine del giorno così generico, come quello dell'onorevole Del Vecchio e di altri, quando in quest'ordine del giorno si comprendono le categorie diverse di tutti gli operai governativi, io domando: quale impegno concreto potrà il Governo assumere? quali risposte pratiche potranno sperarsi dagli onorevoli ministri, rappresentanti i diversi rami

della pubblica amministrazione? E se il ministro della marineria, che è l'unico ora presente, vorrà prendere impegni per parte sua, come potremo sapere la risposta, i pareri dei ministri assenti?

Ecco perchè io mi permetto di pregare l'onorevole Corvetto, l'onorevole Del Vecchio e gli altri sostenitori dell'ordine del giorno ora presentato, che in questa discussione non si presentino questioni anche più larghe, le quali potrebbero per avventura mettere in periglio la sorte di quegli operai pei quali oggi si discute.

Tutti siamo d'accordo nel voler migliorare le condizioni degli operai, qualunque sia la categoria, alla quale essi appartengano; nè vogliamo farci sostenitori del nostro ordine del giorno, quasi per arrogarci il monopolio della difesa di una classe soltanto degli operai.

Abbiamo uguale interesse per tutte le classi lavoratrici; e per tutte, o prima o poi, nel limite del giusto e del possibile, spenderemo le nostre povere forze. Ma, siamo pratici; e non cerchiamo di perdere tutto per afferrar troppo. E però preghiamo i nostri colleghi di non voler allargare la discussione e non compromettere quello che possibilmente potremmo ottenere nel campo pratico e reale.

Presidente. L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare.

Picardi. (*Presidente della Commissione.*) Mi permetta l'onorevole mio amico Della Rocca di fargli osservare che io non posso accettare la censura fatta alla Commissione, quando egli diceva ch'essa avrebbe dovuto occuparsi degli operai.

La Commissione non poteva occuparsene, perchè la questione sarebbe uscita dai limiti dell'ufficio suo. La Commissione era stata incaricata d'esaminare un disegno di legge relativo alle pensioni dei militari della regia armata, il quale conteneva delle modificazioni alla legge precedente del 1865.

Nessuna parola rinvenne nella legge, e molto meno nella relazione del Ministero, che accennasse agli operai; nessuna petizione relativa agli operai fu rimessa alla Commissione; quindi questa era una questione non sollevata, e alla quale la Commissione doveva rimanere assolutamente straniera, perchè non le fu in alcuna guisa presentata. Nè poteva introdurre questo esame di sua autorità; molto più che gli operai dell'armata si trovano in una condizione migliore di tutti gli altri operai delle amministrazioni dello Stato: poichè gli operai dell'armata hanno una legge, se non erro, del 1882, che regola la loro posizione, e loro assicura anche una pensione; ciò che manca a tutti gli altri operai delle amministrazioni dello Stato.

Quindi la Commissione era in dovere di non occuparsi di questa questione, anche quando nel seno di essa qualcuno l'avesse sollevata.

E quando la Commissione diceva che non poteva accettare un emendamento di cui non sapeva, con anticipazione, stabilire la portata finanziaria, credo che facesse una dichiarazione leale; e non che confessasse di aver male adempiuto al mandato che le veniva dalla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Vecchio.

Del Vecchio. A me rincresce di non aver tenuto dietro alla discussione di questo disegno di legge; epperò domando scusa se non sarò esatto in quel che sto per dire. Ma dalle dichiarazioni fatte adesso dal ministro della marina e dalle osservazioni degli onorevoli Della Rocca e Placido, e, più ancora, dalle parole degli onorevoli Corvetto e Picardi, rilevo che ci sia una questione da risolvere, e che vi sia la possibilità di risolverla oggi con un semplice invito al Governo, come quello che ho fatto col mio ordine del giorno. Noi abbiamo la dichiarazione esplicita, abbiamo, anzi, la sicurezza assoluta che per gli operai, tanto dell'esercito che dell'armata, dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, non si è provveduto nel disegno di legge che si votò ieri e che non si provvede nel disegno di legge che voteremo domani. E, per estendere ancora la questione, noi abbiamo già un ordine del giorno, accettato dal ministro delle finanze sulla proposta, io credo, dell'onorevole Pais, pel quale il ministro stesso si è impegnato a presentare un disegno di legge per gli operai delle manifatture dei tabacchi.

Ora mi pare che non ci sia poi nulla di male, cogliendo la occasione di questo disegno di legge, e approfittando delle dichiarazioni dell'unica Commissione che ha esaminato e l'uno e l'altro di questi disegni, se noi invitiamo il Governo a presentare un disegno che conglobi, per così dire, insieme, il regolamento delle pensioni degli operai di tutti gli stabilimenti governativi.

Capo. Troppa roba!

Del Vecchio. Troppa roba! Ma a me pare che sia necessaria.

Si fanno disegni di legge per le pensioni degli operai disgregati in ogni parte; si cerca di raccogliarli; e, quando abbiamo un gruppo d'operai raccolti, e quando la base della loro pensione è la ritenuta, a me pare che non ci sia poi nulla assolutamente fuori di posto nell'invitare il Governo a studiare ed a presentare un disegno di legge che ne regoli la sorte. Ci affatichiamo tanto, lo ripeto, per le leggi sulle pensioni degli operai in

genere, e facciamo tanti sforzi per riunirli, che il non soddisfare quelli che formano già un fascio solo ed hanno diritti inconcussi, è un controsenso.

Quindi io vorrei pregare gli onorevoli miei amici Plastino, Della Rocca e Capo ad associarsi all'ordine del giorno che alcuni colleghi ed io abbiamo presentato, come quello che è più generico, come quello che comprende implicitamente i loro desiderii. E dichiaro per mia parte, che, quando quest'ordine del giorno non avesse la fortuna di essere accettato dagli onorevoli ministri qui presenti, io non avrei nessuna difficoltà ad accettare quello che oggi essi presentano, ordine del giorno, che nel loro puritanismo parlamentare dicono sia il solo pratico nella discussione odierna.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Capo. Io ho chiesto di parlare per chiedere all'onorevole presidente della Commissione, il quale ha creduto di vedere nelle parole del mio onorevole amico Della Rocca una censura alla Commissione stessa, se, quando fu esaminato questo disegno di legge, fu ricordata la legge del 1882. Io credo che non sia stata ricordata.

Corvetto, relatore. Invece l'abbiamo ricordata.

Capo. Io credo di no; perchè se l'avessero esaminata, io ho tanta fede nell'intelligenza degli onorevoli componenti la Commissione, ho tanta fede nel loro patriottismo, che assolutamente non posso ammettere la dichiarazione del presidente della Commissione, il quale è venuto a dirci, che la Commissione non se ne era occupata perchè non se ne doveva occupare. Poichè, onorevole relatore, nella legge del 1882 io trovo che gli operai della regia armata sono assimilati a gradi militari. Ora, quando voi fate una legge che riguarda le pensioni da dare ai militari ed alla bassa forza della regia armata, non potevate trascurare gli assimilati. Nella legge del 1882 io trovo che l'operaio, il quale ha una mercede giornaliera oltre alle 4 lire, è assimilato al furiere maggiore, e non al secondo nocchiere.

Io trovo che c'è già un equivoco nel sostenere che la pensione dovesse essere data agli operai di prima classe come è data ai secondi nocchieri. Quando io nella legge del 1882 leggo al 1° articolo, che il furiere maggiore avrà un minimo di pensione di 730 lire, e nella tabella del 1882 trovo che ne ha una di 500 lire all'anno, dico che noi abbiamo ragione di venire a sostenere alla Camera che sia dato il beneficio delle 730 lire anche agli operai di prima classe.

Noi non domandavamo altro se non che sia messa in armonia la tabella del 1882, la quale

riguardava gli assimilati, con quella che voteremo nella seduta odierna; e questo per dimostrare all'onorevole presidente della Commissione ed alla Commissione stessa, che il mio amico Della Rocca non aveva poi tutti i torti, quando sosteneva che le due tabelle dovessero essere parificate.

Ora permettetemi di dire una parola all'onorevole collega ed amico Del Vecchio. Parliamoci chiaro: non è puritanismo il nostro, è pratica parlamentare, onorevole Del Vecchio. Ora, quando voi avete il ministro delle finanze il quale si impegnò, in un'altra discussione, a presentare un provvedimento per una categoria di operai, il nostro ordine del giorno evidentemente non comprende quegli operai per cui c'è già un impegno. (*Interruzione dell'onorevole Del Vecchio*) Scusate; se siamo qui a discutere per far cose pratiche, facciamole; se al contrario vogliamo seguire nella via di votare ordini del giorno, dei quali nessuno si occupa più dopo votati, allora è inutile.

Noi qui discutiamo della legge sulle pensioni ai militari dell'armata; noi abbiamo presentato un ordine del giorno che è in relazione diretta con questa legge; e, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro della marina, pigliandone atto, abbiamo pregato la Camera di votare il nostro ordine del giorno che dice: "Preghiamo l'onorevole ministro della marina di studiare la questione delle pensioni degli operai di marina, e passiamo all'ordine del giorno."

Ma l'onorevole Corvetto osserva: perchè volete dimenticare gli operai della guerra? Noi ne parliamo l'altro giorno; anzi ricordo che il presidente e il relatore della Commissione, e quindi l'onorevole Ricotti, fecero delle osservazioni, delle obiezioni; e l'onorevole Della Rocca si riservò di riproporre la questione quando si sarebbe discussa questa legge che oggi discutiamo. Del resto, vogliamo aggiungere nel nostro ordine del giorno anche gli operai della guerra? Non abbiamo nessuna difficoltà, onorevole Corvetto; anzi, preghiamo l'onorevole presidente di voler aggiungervi una clausola per gli operai della guerra. Ma lasciamo stare tutte le altre questioni; lasciamo stare tutti gli altri operai, se no, per voler pigliar troppo, onorevole Del Vecchio, finiremo per non pigliar più nulla. Siamo pratici una volta; ve ne prego.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Picardi. (*Presidente della Commissione*) Dirò brevissime parole all'onorevole mio amico Capo. Assimilazione e identificazione sono due concetti assolutamente distinti; e se la legge del 1882 assimilava gli operai ai militari, ha con ciò stesso dichiarato che non sono la stessa cosa.

Ora il disegno di legge che veniva demandato allo studio della Commissione era per i soli militari della regia marina, e non già per gli assimilati; quindi la Commissione non aveva mandato di occuparsene, molto meno poi potrebbe oggi la

Commissione accogliere per gli operai dei cantieri della marina, dopo che nella tornata del 28 corrente dalla Commissione e dalla Camera furono respinti, gli emendamenti consimili che erano proposti in favore degli operai delle officine dell'esercito. Ogni questione relativa agli operai deve quindi, ad avviso della Commissione, venire deferita, anche per la diversità dei criteri che devono regolare la soluzione, fra i quali sarà bastevole per il momento accennare a quello dell'età.

Presidente. Annunzio che è stato presentato un emendamento dall'onorevole Del Vecchio all'ordine del giorno del quale si tratta, il quale mi pare possa conciliare tutte le opinioni.

Esso è così concepito:

"La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge che regoli il diritto degli operai addetti agli stabilimenti marittimi, ed agli altri stabilimenti governativi."

Talchè in questo sarebbe compenetrato l'ordine del giorno che si discute.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Brin, ministro della marina. Io vorrei dare una spiegazione all'onorevole Della Rocca ed all'onorevole Capo per convincerli che effettivamente anche applicando la nuova tabella che stiamo discutendo, gli operai borghesi non verrebbero per nulla a migliorare le loro pensioni attuali.

Difatti, basta consultare la tabella annessa alla legge del 1865, sulle pensioni della marina ed alla quale si riferisce la legge del 1882, che regola le pensioni degli operai borghesi, pure della marina. La tabella del 1865 stabilisce il minimo della pensione per i secondi nocchieri a lire 500 e nella tabella della legge 1882 il minimo della pensione degli operai di una mercede giornaliera di lire 4 o più, è pure fissato a lire 500 come per i secondi nocchieri.

Ora anche la tabella che stiamo discutendo fissa il minimo della pensione dei secondi nocchieri a lire 500.

Vede adunque l'onorevole Della Rocca che non mi sono fondato su affermazioni dogmatiche, ma su dati positivi quando ho detto che nella legge del 1882 gli operai di una mercede giornaliera di lire 4 e più erano parificati ai secondi nocchieri.

Dirò ora poche parole sui due ordini del giorno presentati dall'onorevole Capo e dall'onorevole Del Vecchio.

Vi è una differenza essenziale fra questi due ordini del giorno. Quello dell'onorevole Capo invita il Governo a studiare un miglior coordinamento delle pensioni degli operai della real marina, i quali in forza della legge del 1882 godono del diritto alla pensione; così pure gli operai della guerra hanno diritto a pensione in forza di disposizioni vigenti. Si tratta quindi per questi operai non già di risolvere una questione di massima, ma solo di studiare il miglior coordinamento di disposizioni già

vigenti, ed il Governo non ha difficoltà di accogliere l'invito fattogli con l'ordine del giorno dell'onorevole Capo.

L'ordine del giorno dell'onorevole Del Vecchio invece è informato ad un concetto molto più vasto.

È vero che si tratta di un invito a studiare; ma facendo questo invito esso risolve implicitamente la questione, che si debba dare la pensione a tutti gli operai degli stabilimenti governativi. Qui si tratta di risolvere una questione di massima molto grave, che può avere una portata finanziaria grandissima, e che si applicherebbe a stabilimenti retti da norme molto differenti. Ci sono, per esempio, degli operai di talune categorie per le quali sono stabilite delle Casse pensioni, che sono alimentate da sorgenti che sono a carico del bilancio. Sarebbe quindi impossibile di risolvere una questione così grave senza prima studiarla. Per tali motivi il Governo non potrebbe accettare un ordine del giorno che pare modesto, ma che risolverebbe di straforo una questione gravissima; mentre non ha difficoltà di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Della Rocca ed altri anche modificato nel senso che comprenda anche gli operai dipendenti dal Ministero della guerra, perchè anche là c'è una legge che stabilisce la pensione. Pregherei dunque l'onorevole Del Vecchio a non insistere nella sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Vecchio.

Del Vecchio. A me pareva che dal momento che il ministro delle finanze, aveva accettato l'ordine del giorno Pais, nel quale eran compresi gli operai delle manifatture dei tabacchi, il generalizzare quest'ordine del giorno non fosse domandare di più di quello che si può avere. Mi pareva anzi che fosse logica una unica legge, che regolasse le sorti di tutti gli operai governativi. Però le osservazioni ora fatte dall'onorevole ministro della marina, e il desiderio che ho che una decisione sia presa, almeno per gli operai della marina e della guerra, mi induce ad arrendermi all'invito fattomi, ed a non insistere nel mio ordine del giorno. E perciò lo ritiro, associandomi a quello degli onorevoli Della Rocca ed altri, che comprende cogli operai della marina, quelli del Ministero della guerra, polverificio, arsenale, fabbriche d'armi, ecc.

Presidente. Ritira dunque il suo ordine del giorno?

Del Vecchio. Sì, lo ritiro.

Presidente. La Commissione accetta l'ordine del giorno Della Rocca, Placido e Capo?

Picardi. (*Presidente della Commissione*) Lo accetta.

Presidente. Dunque essendo ritirato l'ordine del giorno Del Vecchio resta quello degli onorevoli Della Rocca, Placido e Capo che è il seguente:

“ La Camera udite le dichiarazioni del ministro della marina; convinta che sarà presentato un disegno di legge che regolerà meglio le pensioni degli operai degli stabilimenti marittimi e quelli dipendenti dell'amministrazione della guerra, passa alla votazione dell'articolo 1°.”

Chi accetta quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Pongo a partito l'articolo 1° che rileggo.

“ La liquidazione delle pensioni avrà luogo per gli ufficiali in base agli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864 per gli impiegati civili, rimanendo, per essi, abolita la tabella fissa già annessa alla legge 26 marzo 1865.

“ Per i soli tenenti di vascello però e per gli ufficiali di grado corrispondente si aggiungerà in ogni caso alla media degli stipendi, qual'è stabilita dal predetto articolo 17, l'ammontare di un sessennio in più di quelli effettivamente goduti.

“ Per i militari del corpo reale equipaggi l'antica tabella fissa sarà sostituita da quella che va unita alla presente legge.

“ Le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e quella di Crimea valgono come servizio valutabile per gli effetti della pensione, anche se fatte in età inferiore ai 17 anni.

“ Gli anni di campagna di guerra continueranno ad essere valutati conforme all'articolo 24 della legge 20 giugno 1851, n° 1208.”

(*È approvato.*)

Passiamo ora alla votazione della tabella. Ne do lettura.

Tabella fissa delle pensioni di ritiro pei militari del Corpo Reale Equipaggi (*Art. 1 della Legge*)

GRADI	Minimo a 20 anni effettivi di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o di campagna	Massimo a 35 anni senza aumento del quinto
Nocchieri di 1ª, 2ª, e 3ª classe e altri militari pareggiati, a tale grado	730	18	1000
2º nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado . .	500	15	725
Sotto nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado.	415	10	565
Marinari e comuni delle altre categorie	360	8	480
Mozzi	300	7	405

Chi l'approva sorga,

(È approvata.)

“ Art. 2. Quando l'ufficiale sia collocato a riposo o in riforma d'autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio. „

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato.)

“ Art. 3. Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio:

“ gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dopo 30 anni di servizio;

“ gli ufficiali inferiori dopo 25 anni di servizio;

“ i militari del corpo reale equipaggi dopo 20 anni di servizio;

“ Per far valere un tale diritto dovranno inoltre essere raggiunti i seguenti limiti di età:

“ per gli ammiragli, vice-ammiragli ed ufficiali di grado corrispondente. . . . 60 anni;

“ per i contrammiragli ed ufficiali di grado corrispondente 55 anni;

“ per gli ufficiali superiori . . . 52 anni;

“ per gli ufficiali inferiori . . . 45 anni;

“ per i militari del corpo reale equipaggi non vi saranno limiti di età. „

Corvetto, relatore. Per uniformarsi alla dicitura del testo dell'altra legge, bisognerebbe dove dice gli *ufficiali generali* dire *ufficiali ammiragli*.

Presidente. Sta bene, pongo a partito l'articolo 3° così emendato.

(È approvato.)

“ Art. 4. Gli ufficiali che dopo 25 anni di servizio divenissero inabili a continuarlo, per parere medico e per parere emesso dal Consiglio superiore di marina, ovvero fossero posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, soppressione d'impiego o prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo quand'anche non raggiungessero l'età determinata dall'articolo precedente e potranno essere collocati a riposo d'autorità.

“ La pensione di ritiro per gli ufficiali ammiragli e superiori, i quali non abbiano 30 anni di servizio sarà liquidata colle norme di cui agli articoli 1 e 2. „

Araldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Araldi.

Araldi. In questo articolo io trovo che vi sono, forse non tutto a proposito, mescolati insieme gli ufficiali che dopo 25 anni di servizio divengono inabili a continuarlo e sono dichiarati tali, e sui quali non può cader dubbio che possano acquistare il diritto di essere collocati a riposo quantunque non abbiano l'età prescritta, come pure altre categorie di ufficiali, cioè, quelli che fossero posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego o prigionia di guerra. Ora pei primi io non ho nessuna difficoltà ad ammettere che possa venire applicato l'ultimo inciso di questo articolo; vale a dire che se anche questi ufficiali divenuti inabili non domandassero il loro collocamento a riposo essi possano venire collocati a riposo d'autorità del ministro. Ma in quanto agli altri mi pare che l'uso dell'autorità del ministro possa condurre ad inconvenienti.

Sopra i primi non può nascer dubbio perchè il primo requisito per l'ufficiale è l'idoneità alle proprie funzioni, e quando questa idoneità viene a mancare ei deve essere collocato a riposo.

Ma quanto ai secondi non mi pare che sia giusto lo stabilire che possano essere collocati a riposo d'autorità, soltanto perchè sono stati prima collocati in disponibilità o in aspettativa, per cause indipendenti dalla loro volontà e senza loro colpa; come per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego e, peggio ancora, per prigionia di guerra.

Il lasciare l'avvenire di questi ufficiali interamente all'arbitrio del ministro, quantunque negli anni nei quali hanno servito possano avere acquistato dei titoli di benemerenzza verso lo Stato, mi sembra che non concordi con quei principii di equità che hanno informato finora queste leggi.

Quindi io vorrei proporre una modificazione a quest'articolo sopprimendo quell'inciso che dice: “ ovvero fossero posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, soppressione d'impiego o prigionia di guerra. „ Aggiungerei inoltre un' inciso così concepito:

“ Avranno egualmente diritto al collocamento a riposo quegli ufficiali che fossero stati posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, o prigionia di guerra „ senza poi aggiungere la facoltà che ha per gli altri, il ministro, di poterli collocare a riposo d'autorità.

Io sottopongo queste mie osservazioni all'onorevole Commissione e all'onorevole ministro della marina, perchè vogliano considerare, come un ufficiale posto in disponibilità o in aspettativa,

per soppressione di corpo, o peggio ancora per prigionia di guerra, può essersi acquistato però benemerenzze verso lo Stato.

Questo fatto dunque non deve essere un titolo pel quale il Governo senza altro possa collocare a riposo di autorità questi ufficiali, e troncane completamente la loro carriera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Corvetto, relatore. L'articolo 4 di questo disegno di legge non è per una gran parte che la fedele riproduzione dell'articolo 4 della legge 26 marzo 1865.

Vi è poi l'articolo 6 di detta legge che è tuttora in vigore, il quale dà la facoltà al Governo di collocare a riposo d'autorità gli ufficiali, quando avessero raggiunto non il limite d'età, ma il limite di tempo di servizio. Ora con quest'articolo che abbiamo proposto, di cui uno identico è già stato votato per l'esercito, non si fa che dare l'autorità al ministro di collocare a riposo ufficiali con 25 anni di servizio invece che con 30.

Vi è poi una disposizione retroattiva in un disegno di legge allo studio e che penso sarà accettato, nel disegno di legge, cioè per la posizione ausiliaria degli ufficiali di marina, che lo tempererebbe ancora; mentre per l'esercito quest'articolo è stato approvato, e non fu neanche combattuto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della marina. Io consento completamente nelle considerazioni dell'onorevole relatore; e le ragioni che hanno indotto ad adottare simile disposizione furono già dibattute in occasione della discussione del disegno di legge votate ieri per le pensioni dell'esercito.

Presidente. Onorevole Araldi, insiste nella sua proposta?

Araldi. Le spiegazioni date dall'onorevole relatore farebbero sperare un attenuamento degli inconvenienti, e dei danni, che io vedo nell'attuale redazione dell'articolo: ma, una volta che questo articolo sia approvato, e divenga articolo di legge, io confesso la verità che non mi vi so acconciare. Io non voglio supporre, tolgalo Iddio, nell'onorevole ministro della marina delle velleità di arbitrio a danno di ufficiali benemeriti; ma, per tutte le cose possibili, è sempre meglio prevedere l'avvenire a tutela di ufficiali, i quali possono essersi acquistate vere e reali benemerenzze verso il paese. A me, quindi, pare che non convenga abbandonare il loro avvenire completamente nelle mani dell'autorità, da cui dipendono.

Le nostre leggi sullo stato degli ufficiali e le leggi precedenti delle pensioni, e questa stessa, si fanno un dovere, uno scrupolo, per dir così, di mantenere intatte, di salvaguardare i diritti degli ufficiali.

E vi ha di più.

Nelle leggi precedenti l'articolo che esiste suona all'incirca come propongo io; accorda bensì agli ufficiali il diritto di chiedere il riposo, sebbene non abbiano gli anni necessari di età, ma non accorda però al Governo la facoltà di poterli mettere a riposo a suo beneplacito, e di troncane interamente la loro carriera. Io quindi domanderei che si venisse alla redazione anteriore e che la facoltà di collocare a riposo d'autorità fosse concessa pure per quelli che risultano inabili a continuare il servizio, ma non per gli altri ufficiali collocati eventualmente in aspettativa per varie cause totalmente da loro indipendenti, affinché il loro avvenire non sia lasciato completamente in mano del Governo, senza un riguardo ai diritti che possono essersi acquistati, e senza un riguardo agli ulteriori preziosi servizi che questi ufficiali forse potrebbero prestare.

Io quindi mantengo la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Corvetto, relatore. Io pregherei proprio il mio onorevole amico Araldi di non insistere sulla sua proposta, perchè c'è una ragione pratica per questa disposizione, ed è questa. Prenda l'onorevole Araldi gli annuari, anche della marina, ma specialmente quello della guerra, e vedrà ufficiali che da molti anni stanno in disponibilità o in aspettativa, e vi stanno appunto per aspettare il tempo del loro collocamento a riposo. Ora, o signori, questa non è cosa molto conveniente, mentre esiste una legge degli impiegati civili per la quale dopo due anni di disponibilità essi vengono, senz'altro, dispensati dal servizio.

Ecco la ragione per la quale noi abbiamo ammesso che il Governo possa avere il diritto di mettere a riposo o in riforma, d'autorità, ufficiali che dovessero stare lungamente fuori servizio. Come ha il diritto di mandare via coloro che sono inabili fisicamente, così egli deve avere il diritto, secondo me, di mandare via coloro che sono inabili moralmente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della marina. Aggiungerò a quelle del relatore anche le mie preghiere perchè l'onorevole Araldi voglia ritirare la sua proposta.

Io lo prego di considerare che con l'articolo 3º che abbiamo votato, questa disposizione è già ammessa per gli ufficiali inferiori; perchè abbiamo votato che essi hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità dopo 25 anni di servizio.

Ora, siccome c'è l'articolo di legge per cui tutti quelli che hanno diritto a domandare il collocamento a riposo, possono anche essere a loro volta collocati a riposo d'autorità, così questa disposizione è già in vigore per gli ufficiali inferiori; ed ora io credo che sia giusto estenderla anche agli ufficiali superiori.

Giova notare che sarà rarissimo il caso di applicarla, perchè è difficile che vi siano ufficiali superiori che abbiano meno di 25 anni di servizio, ed in ogni caso si tratterà sempre di ufficiali pei quali non sarà più il caso di richiamarli in servizio; quindi è molto meglio che sia loro liquidata la pensione.

Presidente. Onorevole Araldi, dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro, Ella insiste ancora nel suo emendamento?

Araldi. Dopo le risposte dell'onorevole ministro ed anche in seguito alle spiegazioni date dall'onorevole relatore, desisto dalla mia proposta e la ritiro, ritenendo che quest'articolo verrà applicato realmente com'è stato applicato per l'addietro con norme di equità.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 4º, di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

“Articolo 5. Sono aboliti per gli ufficiali e per i sotto-ufficiali i privilegi loro concessi dal primo e dall'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1865.

“Continueranno per altro a godere dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati del corpo reale equipaggi che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado, e un tale aumento potrà essere computato al disopra del massimo fissato dalla tabella.

“I macchinisti di 1ª e di 2ª classe, i nocchieri di 1ª classe o altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, i qualientino 6 anni di servizio nel loro grado e classe, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione. Sarà però in loro facoltà di domandare che la liquidazione della pensione abbia luogo in base agli articoli 14, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864. In questo caso la paga annua, compresi i sessenni, servirà di base per la liquidazione.”

L'onorevole Capo propone che ai nocchieri di 1ª classe, contemplati nel terzo paragrafo di questo articolo, siano anche aggiunti i nocchieri di 2ª classe.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Capo. Io non debbo dire che due parole per provare la giustizia dell'aggiunta che io domando.

La legge del 1865, nella sua tabella annessa, metteva, per esempio, fra i secondi nocchieri, i forieri maggiori, e loro attribuiva una pensione, pel *minimum*, di 500 lire; ora colla tabella che abbiamo votato, evidentemente, i furieri maggiori, essendo pareggiati ai nocchieri di seconda classe, vengono ad avere un *minimum* di 730 lire. In quella legge è stabilito che il secondo nocchiere, il secondo capo cannoniere, il furiere maggiore, avranno un *minimum* di 500 lire; nella legge organica della forza di mare il secondo nocchiere era equiparato al capo furiere di seconda classe, che significa furiere maggiore per la disciplina. Ora, se noi nella tabella abbiamo detto che i nocchieri di prima, di seconda e di terza classe sono pareggiati, allora noi stabiliamo 730 lire fino al grado di capo furiere di terza classe.

È vero questo sì o no? Intendiamoci sopra questo punto primo, perchè io non vorrei che noi, a furia di accomodare, a furia di riparare questo articolo della legge, avessimo poi a finire per non dare a questi sott'ufficiali quei benefici che tutti eravamo d'accordo sul principio di voler dare loro. Di maniera che io credo che quando noi abbiamo votata la nuova tabella, e l'abbiamo votata con questa dicitura: “i nocchieri di prima, di seconda e terza classe, ed altri militari pareggiati a tal grado, avranno un minimo di pensione di 730 lire, e un massimo, a 35 anni, di 1,000 „ noi abbiamo compresi in questa dizione il nocchiere di prima, di seconda e di terza classe, il capo timoniere di prima, seconda e di terza classe, il capo cannoniere di prima, di seconda e di terza, il capo torpediniere di prima, di seconda e di terza, il macchinista di prima, di seconda e terza, l'aiutante di prima, seconda e terza, il maestro di prima, seconda e terza, il capo musica e sottocapo musica, il capo infermiere di prima, di seconda e di terza, ed il capo furiere di prima, di seconda e di terza classe, perchè se noi non troveremo più nella nuova tabella la corrispondenza del grado secondo la vecchia.

E così è, o signori, poichè la legge organica del 1879, non quella del 65, pareggiava il nocchiero di 1ª, di 2ª e di 3ª classe al capo fu-

riere di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, e il Capo furriere di 1ª aveva la corrispondenza del grado militare a maresciallo d'alloggio, e il capo furriere di 2ª e quello di 3ª avevano la corrispondenza nel grado militare a furriere maggiore ed a furriere. Ora noi incominciamo per assodar prima questo, che cioè colla votazione della tabella, avendo compreso nel primo articolo i nocchieri di 1ª, di 2ª e 3ª classe e i pareggiati a questi gradi, abbiamo inteso di dare un minimum di pensione di 630 lire ai nocchieri di 1ª e 2ª classe fino ai capi furrieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe. Inteso così l'articolo, allora io credo che noi assolutamente dovremo aggiungere al terzo comma dell'articolo 5 anche il nocchiero di seconda classe, perchè è uguale al macchinista di 2ª, ed è uguale al maestro di 2ª, all'aiutante di 2ª, al capo timoniere e al capo cannoniere di 2ª classe. Ora, se voi dite che al macchinista di 2ª classe date il beneficio di 6 anni di grado per avere l'aumento di 2 quinti, perchè poi a tutti quanti gli altri i quali hanno la stessa corrispondenza, prendono la stessa pensione, hanno presso a poco la stessa paga, voi fate un trattamento diverso?

Ora io credo che evidentemente ci ha dovuto essere un equivoco, perchè non credo che si abbia potuto pensatamente mettere il macchinista di seconda classe, ed escludere poi tutti quegli altri sott'ufficiali i quali hanno la medesima classe nell'organico della regia marineria; ed è perciò che io prego l'onorevole ministro e l'egregia Commissione di voler consentire questa piccola aggiunta che ho presentata al terzo capoverso dell'articolo 5.

Nè credo che si possa fare l'osservazione della paga in corrispondenza ai marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, perchè se pigliamo lo stato delle paghe che ricevono questi sott'ufficiali, troviamo che se il maresciallo piglia 876 lire, il nocchiero di seconda e terza classe ne piglia al di là di 950 o per lo meno 900.

Quindi io vorrei pregare l'onorevole ministro e l'egregio relatore della Commissione di consentire che al terzo alinea dell'articolo 5 sia fatta l'aggiunta anche dei nocchieri di seconda classe.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Corvetto, relatore. Veramente io credeva che l'onorevole Capo dovesse essere soddisfatto di quanto ha ottenuto; ma poichè non lo è, io credo mio dovere di chiarire alla Camera quale sia il vantaggio grandissimo che si è concesso ai graduati della marineria in confronto di quello accordato ai sott'ufficiali dell'esercito.

L'articolo che nella legge relativa alle pensioni per l'esercito corrisponde a questo, accorda il beneficio speciale dell'aumento di due quinti della pensione soltanto ai marescialli d'alloggio dei carabinieri, e non agli altri sott'ufficiali che hanno parità di grado e di stipendio ai marescialli d'alloggio.

E questo particolare vantaggio è da molti anni accordato ai marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, anche prima della legge del 1850, e ciò perchè i carabinieri sono sempre stati considerati come in permanente stato di guerra; ma, ripeto, non fu tale beneficio esteso nè ai capi musica, nè ai guardarmi, nè agli altri sott'ufficiali dell'esercito, i quali per grado sono pareggiati ai marescialli d'alloggio.

Ora la Commissione ha creduto di andare molto in là, accordando questo diritto ai nocchieri di 1ª classe, e ai sott'ufficiali di marineria pareggiati a questo grado e a questa classe: capi-cannonieri di 1ª classe, capi-torpedinieri di 1ª classe, ecc. L'onorevole Capo fa questione di pareggiamento di grado; noi invece, trattandosi di pensioni, abbiamo fatto questione di parità di assegni. Ed è per questo che abbiamo compreso nella eccezione, oltre i macchinisti di 1ª classe, anche quelli di 2ª, avendo questi, al pari dei nocchieri di 1ª classe, stipendio superiore a quello di maresciallo d'alloggio dei reali carabinieri. Ma se la Commissione si è indotta ad accordare questo trattamento eccezionale ai sott'ufficiali della regia marineria che sono i primi della loro categoria e quindi, come dissi l'altro giorno, all'apice della loro carriera, essa non vede ragioni perchè lo si debba estendere maggiormente, cioè ai sott'ufficiali di marineria che hanno stipendio inferiore a quello dei marescialli d'alloggio dei reali carabinieri; e anzi riputerebbe ingiustizia il farlo. Prego quindi l'onorevole Capo di voler rinunciare a questa sua proposta aggiuntiva, e contentarsi della buona riuscita della prima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Brin, ministro della marineria. Io prego l'onorevole Capo di volere ritirare la sua proposta.

Con questo disegno di legge si migliorano le pensioni dei sott'ufficiali della regia marineria nella stessa proporzione che è stata adottata per i sott'ufficiali dell'esercito.

Con esso si accorda ai nocchieri di 1ª, e gradi corrispondenti, ed ai macchinisti di 1ª e 2ª classe il vantaggio di due quinti d'aumento nella pensione dopo 6 anni di grado; vantaggio che nell'esercito

è accordato ai soli marescialli dall'alloggio nell'arma dei reali carabinieri.

I nocchieri di 1ª ed i macchinisti di 1ª sono parificati ai marescialli d'alloggio. Se uguale beneficio si è esteso ai macchinisti di 2ª, ciò lo fu nella considerazione che hanno stipendio corrispondente a quello dei marescialli d'alloggio. Ma se eguale beneficio si estendesse ai gradi inferiori si sconvolgerebbe ogni criterio di giustizia.

Capo. Ritiro l'aggiunta.

Presidente. Essendo ritirata l'aggiunta dell'onorevole Capo e nessuno domandando di parlare, pongo a partito l'articolo 5 com'è stato letto.

(È approvato.)

“ Art. 6. Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali riformati, revocati e rimossi o dei militari del Corpo reale equipaggi riformati, viene esteso il beneficio della reversibilità della pensione o dell'assegnamento temporaneo che godeva il marito o padre all'epoca della morte, nella quota stabilita per legge (il terzo).

“ Le vedove e gli orfani di ufficiali o militari morti prima di avere acquistato il diritto a liquidare pensione di ritiro, sono considerati come vedove ed orfani di ufficiali o militari che fossero stati riformati all'epoca della loro morte, e godono perciò del beneficio innanzi detto. ”

(È approvato.)

“ Art. 7. Per l'applicazione degli articoli 3, 37 e 38 della legge sullo stato degli ufficiali e per la liquidazione della pensione ai militari feriti in guerra o in servizio comandato, o comunque collocati a riposo per infermità provenienti da causa di servizio, sarà considerato come *minimo* della pensione per ciascun grado la pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, e come *massimo* i *quattro quinti* dello stipendio. ”

(È approvato.)

“ Art. 8. Dopo la promulgazione della presente legge le pensioni per i militari della R. Marina e loro aventi diritto, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalla legge 5 luglio 1882, n. 854.

“ Resta per altro in facoltà dei militari attualmente in servizio, che abbiano 20 o più anni di servizio di optare per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1865.

“ È pure fatta facoltà agli ufficiali dei corpi della R. marina ed ai militari graduati del Corpo reale equipaggi di domandare la liquidazione della

pensione nella misura che spetterebbe loro, come se non avessero avuto l'ultima promozione. ”

(È approvato.)

“ Art. 9. La presente legge avrà vigore dal 1º luglio 1884 ed ogni disposizione anteriore contraria ad essa è abrogata. ”

Capo. Chiedo di parlare.

Presidente. La Commissione propone un ordine del giorno, a proposito di questo articolo 9, così concepito:

“ La Camera, preso atto delle dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze nella tornata antimeridiana del 28 corrente, dalle quali risulta come egli riconosca la necessità di provvedere prontamente ed efficacemente all'equilibrio finanziario della Cassa delle pensioni, passa alla votazione dell'articolo 9. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Capo. Io ho chiesto di parlare per proporre un dubbio alla Camera, la quale, spero, vorrà risolverlo.

Qui, come nella legge che abbiamo votata l'altro giorno, noi abbiamo stabilito una data per l'attuazione della legge stessa.

Ora, se questa legge, come la precedente, non potesse essere approvata dall'altro ramo del Parlamento e sanzionata dal Re per il 1º di luglio, dovrebbe tornare alla Camera perchè si modificasse questo articolo...

Presidente. Sarebbe stato meglio pensarci l'altro giorno.

Capo. ...Va benissimo. Ma se non ci abbiamo pensato l'altro giorno, non è stata colpa mia. Ed ora noi potremo, in qualche parte, riparare all'errore in cui siamo caduti l'altro giorno.

Una voce. No.

Capo. Io chiedo che sia soppresso questo articolo 9. Il giorno in cui la legge sarà approvata io credo che sia nel vostro diritto di metterla in attuazione.

Se sarà approvata in tempo per andare in vigore al primo luglio la metterete in vigore allora, in caso diverso non sarete obbligati a ripresentare la legge alla Camera per far modificare questo articolo.

Questa osservazione ho creduto di fare nell'interesse della legge stessa, perchè essa possa andare in vigore non più tardi del primo luglio come desideriamo tutti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca,

Della Rocca. Io mi associo alle considerazioni del preopinante. Ritengo che quest' articolo, se aveva ragione di essere quando fu presentato il disegno di legge, cioè un anno e mezzo fa, ora che il primo luglio è imminente l'abbia perduta interamente.

La legge avrà esecuzione secondo le norme generali cioè il decimoquinto giorno dopo la sua pubblicazione.

Quindi pare anche a me che il miglior partito sarebbe quello di sopprimere l'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Gli onorevoli Capo e Della Rocca hanno un poco ragione: tutte le volte che si offende la regola generale che stabilisce che le leggi vadano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione, se ne ha sempre qualche inconveniente. Ma qui non è veramente il caso d'insistere per l'applicazione di questa regola.

Questa legge ha incontrato poche opposizioni in questo ramo del Parlamento, e, secondo le umane previsioni, è poco probabile che trovi opposizioni nel Senato.

Abbiamo più di un mese dinanzi a noi: se noi abbandoniamo quest'articolo, ne potrebbe venire l'inconveniente che, ove il Senato approvasse la legge, per esempio, il 20 giugno, dovrebbero passare i 15 giorni perchè avesse effetto, mentre quella che abbiamo già votato ieri, andrebbe in vigore il primo luglio, perchè lo dice la legge.

Accade talvolta che bisogna fidarsi anche delle umane previsioni; e in questo caso conviene che la legge, così com'è, passi nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Insiste, onorevole Capo?

Capo. Una volta che l'onorevole presidente del Consiglio crede che sia meglio lasciar questa disposizione, io non ho ragione d'insistere nelle mie osservazioni.

Presidente. Prima di porre a partito l'articolo 9, metto a partito l'ordine del giorno della Commissione che rileggo:

“ La Camera, preso atto delle dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze nella tornata antimeridiana del 28 corrente, dalle quali risulta come egli riconosca la necessità di provvedere prontamente ed efficacemente all'equilibrio finanziario della Cassa pensioni, passa alla votazione dell'articolo 9. ”

(È approvato.)

Ora pongo a partito l'articolo 9 così espresso: “ La presente legge avrà vigore dal 1º luglio 1884, ed ogni disposizione anteriore contraria ad essa è abrogata. ”

(È approvato.)

Questa legge sarà poi votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Si annuncia una domanda d'interrogazione.

Presidente. L'onorevole Giovagnoli ha mandato alla Presidenza la seguente domanda di interrogazione :

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra sulla dolorosa frequenza di suicidii ed omicidii che si verifica da qualche tempo nelle caserme del regno d'Italia. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare al ministro della guerra questa domanda d'interrogazione.

Depretis, presidente del Consiglio. Sarà fatto.

Discussione del disegno di legge sulla leva militare dei nati nel 1864.

Presidente. L'ordine del giorno reca: “ Leva militare sui giovani nati nel 1864. ”

Essendo assente l'onorevole ministro della guerra, può l'onorevole ministro della marina rappresentarlo nella discussione di questo disegno di legge?

Brin, ministro della marina. Volentieri.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, dà lettura del disegno di legge (Vedi Stampato n° 202 a.)

Presidente. La discussione generale è aperta. (Pausa)

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1. “ Il contingente di prima categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1864 è fissato a ottantamila uomini.

“ Per venticinque mila uomini del predetto contingente, designati in base al numero di estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sarà limitata a due anni. ”

(È approvato.)

Art. 2. “ Per l'esecuzione di quanto prescrive

l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato col regio decreto del 17 agosto 1882, n° 956 (serie 3ª), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che lo compongono.

“ Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento. „

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione del disegno di legge per approvazione della convenzione stipulata tra il Governo ed i municipii di Genova e di Oneglia.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Convenzione stipulata il 26 settembre 1883 fra il Governo ed i municipii di Genova e di Oneglia.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, dà lettura del disegno di legge (Vedi Stampato n. 180-A)

Presidente. La discussione generale è aperta.
(Pausa)

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli sino al 4°.)

“ Art. 1. La convenzione stipulata il giorno 26 settembre 1883 tra il Governo del Re e il comune di Genova, e le convenzioni speciali *A, B, C*, alla medesima allegate, sono approvate per tutto ciò che concerne i diritti acquistati e le obbligazioni assunte dall'amministrazione dello Stato.

“ Art. 2. In aggiunta alle somme stanziare nel bilancio dei lavori pubblici, giusta l'articolo 3 della legge 9 luglio 1876, n° 2230, il Governo è autorizzato a stanziare le somme occorrenti nei bilanci del 1885-86 e successivi a misura dell'avanzamento dei lavori del bacino di carenaggio nel porto di Genova, fino alla concorrenza di lire 8,700,000.

“ Il Governo è pure autorizzato a stanziare la somma di lire 400,000 in un capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici del 1885-86, intitolato: *Per la sistemazione del tratto di via Milano, fra la piazza di Negro e la cava di pietra, detta della Chiappella, nella città di Genova.* „

“ Art. 3. In un capitolo speciale del bilancio del Ministero dei lavori pubblici del 1884-85, verrà stanziata la somma di lire 1,000,000 da pagarsi al Municipio di Genova, come prezzo dei magazzini generali ceduti al Governo, giusta l'articolo 8 della convenzione, allegato *B*.

“ In altro capitolo del detto bilancio sarà stanziata la somma di lire 100,000, da pagarsi al Municipio di Genova in compenso di aree municipali e delle opere di demolizione del terrazzo a mare, giusta l'articolo 13 della convenzione, allegato *B*.

“ Art. 4. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare un prestito al comune di Genova di 10 milioni di lire, da pagarsi in 10 rate annue coll'interesse del 4 per cento e da rimborsarsi nel termine di 35 anni dal giorno del pagamento di ciascuna rata, con annualità comprensive degli interessi e dell'ammortamento.

“ Art. 5. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare un prestito al comune di Oneglia, per la somma di 1,000,000 di lire da pagarsi in cinque rate annuali, coll'interesse del 4 per cento, e da rimborsarsi in 35 anni dal giorno del pagamento di ciascuna rata, con annualità comprensiva dell'interesse dell'ammortamento. „

Massabò. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Massabò.

Massabò. (*Della Commissione*) In nome della Commissione propongo la seguente aggiunta a questo articolo:

“ È approvata la convenzione stipulata il 20 febbraio 1884 fra il Governo del Re ed il comune di Oneglia ed annessa alla presente legge. „

Questa aggiunta colma evidentemente una lacuna del disegno di legge e dev'essere accolta prima di tutto perchè anche la convenzione stipulata col comune di Oneglia dev'essere sottoposta all'approvazione del Parlamento, e poi perchè lasciando l'articolo così come ora è proposto, pare che la concessione fatta al comune di Oneglia sia a titolo gratuito, mentre è a titolo oneroso; ed il corrispettivo è indicato appunto nella convenzione di cui ho fatto parola.

Depretis, presidente del Consiglio. Il ministro delle finanze è d'accordo?

Massabò. Sissignore, è d'accordo; egli infatti ha allegato al disegno di legge questa convenzione, ma probabilmente ne è stata per errore omessa la indicazione nell'articolo primo, in cui sono accennate le convenzioni speciali.

Presidente. La Commissione dunque propone la seguente aggiunta all'articolo 5:

“ È approvata la convenzione stipulata il 20 febbraio 1884, fra il Governo del Re e il comune di Oneglia, ed annessa alla presente legge. „

Depretis, presidente del Consiglio. Avverto che quest'aggiunta dovrebbe essere il primo comma dell'articolo.

Presidente. A me pare invece che quest'aggiunta debba formare un articolo separato che piglierà il numero 5. L'articolo 5° poi diventerà il sesto.

Depretis, presidente del Consiglio. Ha ragione.

Massabò. (Della Commissione) È giusta l'osservazione.

Presidente. Metto dunque a partito quest'aggiunta della Commissione come articolo quinto del disegno di legge; chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 5° che diventa il 6°:

“ La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare un prestito al comune di Oneglia, per la somma di 1,000,000 di lire da pagarsi in cinque rate annuali, coll'interesse del 4 per cento, e da rimborsarsi in 35 anni dal giorno del pagamento di ciascuna rata, con annualità comprensiva dell'interesse dell'ammortamento.

(È approvato.)

La legge sarà votata a squittinio segreto in una seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge per vendita e permuta di beni demaniali.

Borgatta. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Borgatta ha facoltà di parlare.

Borgatta. Proporrei che, invece d'incominciare ora la discussione del disegno di legge per modificazioni delle leggi relative al credito fondiario, si discutesse il disegno di legge relativo a contratti di vendita e permuta di beni demaniali, stantechè ci sono parecchi corpi morali i quali ne attendono l'approvazione.

Presidente. Le faccio però osservare che non è presente il ministro delle finanze.

Borgatta. Può rappresentarlo l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Siccome credo che questa legge non darà luogo a discussione,

posso io rappresentare il mio collega, il ministro delle finanze.

Presidente. Sta bene.

Si dia lettura del disegno di legge segnato al numero 5 dell'ordine del giorno.

Quartieri, segretario, legge. (V. Stampato n° 178.)

Presidente. La discussione generale è aperta. (Pausa)

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti 3 articoli componenti la legge:)

“ Art. 1. Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

“ 1° Al comune di Finale nell'Emilia del fabbricato demaniale denominato la *Salina*, in quella città, pel prezzo di lire 3,664 11, ed alle condizioni risultanti dal contratto 23 novembre 1883 stipulato a rogito del notaio D. Zagnoli.

“ 2° Al comune di Anagni in provincia di Roma del fabbricato demaniale, ivi esistente ad uso del carcere mandamentale e dell'ufficio della pretura, per il prezzo di lire 2,623 come da istromento in data 9 marzo 1883 rogato Giminiani.

“ 3° Al comune di Trevi provincia di Perugia di un fabbricato demaniale ad uso di carcere mandamentale, situato in quella città, pel prezzo di lire 1,546 71, ed alle condizioni portate dall'istromento del 20 ottobre 1883, a rogiti del notaio D. Arcangeli. „

“ Art. 2. Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

“ 1° Col comune di Torino delle aree demaniali del vecchio bersaglio al Lubatto, coi terreni che quel comune si assume di espropriare per costruirvi un nuovo bersaglio ad esclusivo uso delle truppe, il tutto alle condizioni risultanti dalla convenzione 24 novembre 1883 e dal successivo atto di rettifica 10 dicembre stesso anno, stipulati in forma pubblica amministrativa preso l'intendenza di finanza in Torino.

“ 2° Col comune di Legnago del fabbricato demaniale detto Arsenale di artiglieria, ivi esistente, con altro di proprietà di quel comune detto Rastel di ferro, il primo del valore di lire 19,283 ed il secondo di lire 20,000, con rinuncia ad ogni corrispettivo di plusvalenza da parte del comune ed alle altre condizioni risultanti dal contratto 8 novembre 1883, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza in Verona. „

“ Art. 3. È approvato il contratto in data 15 dicembre 1883 stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Torino coll'Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani in detta città, con cui si acconsente che il vincolo di reversibilità stabilito a favore dello Stato coll'articolo 2º della legge 2 luglio 1875 n° 2566, sul fabbricato ex-convento delle Cappuccine, sia trasferito sopra altro fabbricato da costruirsi a spese dell'Istituto.

“ L'Istituto stesso rimane perciò autorizzato ad alienare il fabbricato delle Cappuccine per lo scopo ed alle condizioni risultanti dal detto contratto. ”

Borgatta, segretario della Giunta. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta, segretario della Giunta. Alla Commissione era stata trasmessa una petizione portante il n° 3381, colla quale l'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino faceva istanza al Parlamento per ottenere l'esenzione dalla tassa di registro per il contratto di svincolo 15 dicembre 1883, che appunto abbiamo adesso approvato.

La Commissione sarebbe stata ben lieta di potere assecondare l'istanza di quest'Amministrazione, ma ha dovuto anzitutto domandare l'avviso del ministro delle finanze, il quale ha dichiarato che, suo malgrado, non poteva entrare in questo ordine di idee, perchè non si poteva per un caso speciale derogare alla legge generale sul registro.

Quindi la Commissione è dolente di dover proporre l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Presidente. La Commissione adunque per organo del suo segretario, propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 3381 dell'Istituto delle figlie dei militari in Torino; se non vi sono osservazioni, si intenderà approvata questa proposta della Commissione.

(È approvata.)

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in una delle prossime sedute pomeridiane.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Io pregherei la Camera, poichè in questi giorni passati abbiamo trattato leggi relative alla guerra ed alla marineria, di voler iscrivere nell'ordine del giorno delle sedute mattutine il disegno di legge iscritto col n. 13 nell'ordine del giorno delle sedute pomeridiane, e relativo all'istituzione del servizio ausiliare nel corpo della regia marineria. E un disegno di legge che non credo possa dar luogo a lunga discussione.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, questa proposta del presidente del Consiglio si intenderà approvata.

(È approvata.)

Una voce. Ma sarà iscritto prima degli altri?

Presidente. No: sarà iscritto nell'ordine del giorno dopo quelli già segnati, non avendo l'onorevole presidente del Consiglio chiesta anche la precedenza.

Il seguito della discussione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno è rimandato alla prossima seduta.

La seduta è levata alle ore 11 50.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).